



48049-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2461/2019
ROSSELLA CATENA		UP - 02/07/2019
ALESSANDRINA TUDINO		R.G.N. 18417/2019
IRENE SCORDAMAGLIA		
MATILDE BRANCACCIO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi i difensori presenti, avv. (omissis) e avv. (omissis), i quali chiedono l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, quale giudice del rinvio in seguito ad annullamento della sentenza della stessa corte di merito datata 30.6.2015 disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza del 14.10.2016, n. 4963 del 2018, ha riformato il provvedimento decisorio della Corte d'Assise di Torino del 9.4.2014, condannando (omissis) alla pena di venticinque anni di reclusione per l'omicidio di (omissis) ed il relativo occultamento di cadavere, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al reato di porto senza giustificato motivo del coltello utilizzato come arma del delitto, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti dei motivi abietti e futili (consistiti nel dar seguito al proprio spirito punitivo nei confronti della donna, considerata sua "proprietà") e della premeditazione.

I fatti sono accaduti a (omissis) ; l'imputato è stato accusato di aver causato la morte della vittima, verso la quale nutriva sentimenti d'amore e propositi di redenzione della stessa dalla prostituzione cui era dedita, infierendo su di lei con numerosi colpi di coltello al torace, al capo ed al collo, gettando poi il cadavere nel (omissis), cadavere che è stato ritrovato solo dopo alcuni mesi in avanzato stato di decomposizione. Lo stesso imputato è risultato essere soggetto da molti anni morbosamente interessato al mondo della prostituzione nigeriana.

2. La Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ha deciso l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino del 30.6.2015 con cui i giudici di secondo grado avevano ribaltato la decisione assolutoria di primo grado del 9.4.2014 e condannato l'imputato per i delitti di omicidio preterintenzionale aggravato, occultamento di cadavere e porto illegale d'arma alla pena di venticinque anni e sei mesi di reclusione, in ragione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La ricostruzione della responsabilità dell'imputato proposta dalla sentenza poi annullata ha avuto una chiara struttura indiziaria, basata sulla verifica della relazione tra costui e la vittima, o meglio della passione del primo per la donna nigeriana, durata da circa un anno prima dell'omicidio; sui risultati di una consulenza del pubblico ministero che aveva rivelato tracce di sangue della (omissis), giudicate "da contatto", nell'autovettura dell'imputato; sulla presenza di tabulati telefonici i cui dati supportavano fortemente la ipotesi di accusa nei confronti dell'imputato, soprattutto lo "seguivano", mediante le celle agganciate dal telefono nel giorno e nelle ore dell'omicidio.

Una prova fondamentale veniva poi considerata il ritrovamento di scritti dell'imputato, presso il suo domicilio e presso quello di una conoscente della vittima ove costei ha abitato per un periodo, dedicati al suo amore disperato per lei ed alla sua volontà di liberarla dalla prostituzione; in uno di questi pseudo-racconti, creato o comunque rimaneggiato in formato elettronico in data successiva all'omicidio e di poco

antecedente al ritrovamento del cadavere, si evocava l'omicidio della (omissis), descrivendolo in tutti i suoi particolari, corrispondenti a quelli poi effettivamente ricostruiti dagli investigatori: le modalità dell'omicidio vi erano descritte esattamente così come realizzate, con molte coltellate inferte in numerose parti del corpo; veniva dato conto di come i sedili dell'auto fossero sporchi di sangue e fossero stati in qualche modo ripuliti; era stato descritto anche, corrispondentemente a quanto poi è stato accertato, che l'omicida si era disfatto del cadavere gettandolo nel fiume (omissis); infine, si descrivevano il recupero di un bracciale di corallo rosso appartenuto alla vittima, poi ritrovato effettivamente in possesso dell'imputato durante la perquisizione a casa sua ed il movente ultimo scatenante il delitto: la rivalità e la gelosia dell'autore dell'omicidio nei confronti di un connazionale della ragazza uccisa, con il quale ella pure si frequentava.

Tuttavia, la Corte d'Assise d'Appello di Torino è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado – secondo la pronuncia di annullamento della Prima Sezione Penale – senza rispettare i criteri dettati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487, non rinnovando l'istruttoria della pur consistente prova dichiarativa, diversamente valutata per arrivare al giudizio di condanna.

In particolare, dovevano essere riascoltati in dibattimento, secondo le indicazioni di rinvio; i testi (omissis) e (omissis) (le due donne erano conoscenti della vittima e la prima delle due l'aveva ospitata a pagamento in casa propria mentre la seconda deteneva il suo passaporto; entrambe erano state ritenute dal primo giudice inattendibili perché nei loro confronti era possibile ipotizzare un'attività di sfruttamento della prostituzione ed invece "riabilitate" dalla ricostruzione dei giudici d'appello e giudicate attendibili); (omissis) (individuato in sentenza come fidanzato della vittima e rivale dell'imputato); (omissis), amica della vittima, che si prostituiva insieme a lei nei medesimi luoghi in (omissis); (omissis) (meccanico della famiglia dell'imputato), (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) – questi ultimi rispettivamente padre, madre e sorella dell'imputato – i quali tutti sono stati ritenuti dalla Corte d'Assise d'Appello, a differenza che nella decisione di primo grado, non attendibili sulla circostanza che l'autovettura utilizzata presumibilmente per il delitto fosse stata in riparazione nei giorni dell'omicidio e ferma nell'officina del (omissis).

3. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, in diversa composizione, ha risposto alle indicazioni del giudizio rescindente ed al vincolo di rinvio riascoltando – anche su richiesta del pubblico ministero - i testi (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis).

(omissis) non è stata risentita in dibattimento perché irreperibile, sicché sono state acquisite le sue dichiarazioni.

Anche l'imputato non è stato riascoltato, per sua stessa volontà, essendosi rifiutato di sottoporsi nuovamente ad esame.

Sono state ritenute valide ed utilizzabili le ulteriori attività istruttorie espletate dalla sentenza annullata, non colpite dal giudizio rescindente.

All'esito della nuova istruttoria, la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ritenuto di poter nuovamente pervenire ad un ribaltamento della decisione di primo grado che aveva assolto l'imputato, condannandolo invece ad una pena quasi del tutto corrispondente a quella della precedente sentenza di *overturning* cassata dalla Suprema Corte.

4. Contro la pronuncia emessa in sede di giudizio rescissorio dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv. (omissis), deducendo nove motivi diversi.

4.1. La prima eccezione difensiva si incentra sul vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, riferito alla valutazione di attendibilità dei testi dell'accusa ed al giudizio di inattendibilità di quelli della difesa, questi ultimi invece coerenti e precisi nella loro ricostruzione, secondo la difesa.

In particolare, si ritiene incoerente uno dei presupposti cardine della intera struttura motivazionale della sentenza e cioè la qualità di "fidanzato" della vittima attribuita a (omissis): questi non è stato mai definito tale dalle due persone a lei più vicine - la convivente (omissis) e (omissis), presso la quale è stato rinvenuto il passaporto di (omissis) - e tale suo ruolo, frutto soltanto delle sue affermazioni, è invece smentito da numerosi dettagli della sua stessa testimonianza (egli è risultato all'oscuro di dettagli di vita della vittima, incompatibili con una relazione sentimentale tra loro).

Anche le minacce dell'imputato nei confronti della vittima, denunciate per essere state realizzate con un coltello da (omissis) solo in dibattimento, non hanno trovato riscontro alcuno nelle altre dichiarazioni testimoniali.

Il difensore ritiene, altresì, illogica ed apodittica la valutazione di attendibilità delle due amiche/conviventi della vittima, le quali, seguendo l'impostazione del primo giudice, sarebbero più probabilmente due persone collegate al controllo del racket della prostituzione di (omissis), visto che (omissis) le offriva ospitalità dietro compenso e Juliet Oshaeni ne custodiva il passaporto.

4.2. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e del vincolo di rinvio derivante dalla pronuncia rescindente della Prima Sezione Penale del 14.10.2016: in realtà, pur dandosi luogo alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva, si sarebbe riproposto lo stesso schema motivazionale della sentenza d'appello già annullata, con la valorizzazione della confessione extragiudiziale ritenuta svolta dall'imputato nei suoi racconti, invece solo frutto della sua fantasia.

4.3. Il terzo argomento difensivo eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in ordine agli elementi individuati come indizi gravi, precisi e concordanti, in particolare concentrandosi proprio sulla impossibilità logica di conferire agli scritti dell'imputato la "patente" di confessione extragiudiziale: essi costituiscono soltanto la testimonianza di una fantasia ossessiva che ruota intorno al tema delle prostitute nigeriane sin da molto tempo prima del delitto. Ne sarebbe prova un ulteriore romanzo, denominato "(omissis)" e composto nel 2006, dedicato ad una prostituta (omissis), tra le cui vicende figurava, anche in quei tempi, il racconto di un omicidio (perpetrato sempre infierendo coltellate alla vittima) di una cugina di costei: la trama è ripetitiva nel senso che il protagonista è ossessionato dalla passione per la donna nigeriana al centro del racconto e vuole sottrarla al giogo della prostituzione. Tale circostanza proverebbe che il ricorrente, traendo spunto da situazioni e personaggi veri (così si spiegherebbe la coincidenza dei caratteri individualizzanti (omissis) nel racconto (omissis)) lavorasse poi solo di fantasia nel descrivere le trame delle loro avventure; anche il dato del rinvenimento del bracciale di corallo indossato dalla vittima presso l'imputato dopo la scoperta del cadavere è influente, non essendo certo che appartenesse proprio a lei ed avendo fornito l'imputato una versione alternativa in proposito.

La sentenza impugnata non avrebbe, altresì, fornito adeguata risposta alle circostanze che smentiscono il dato investigativo che il sangue ritrovato nell'autovettura del ricorrente possa derivare da un contesto di uccisione e/o trasporto per l'occultamento del cadavere della vittima.

Infine, anche la data indicata come quella del delitto, il (omissis), non sarebbe certa (la testimonianza di (omissis) - detta (omissis) - che si prostituiva insieme alla vittima la postdaterebbe di qualche giorno), così come incoerente ed illogica è la ricostruzione dei tempi del delitto, praticamente impossibili per le condizioni di luogo e traffico di un giorno feriale nella zona interessata, rispetto all'orario in cui l'imputato si trovava già nel suo paese, come provano i tabulati telefonici.

Dai citati tabulati non si evincerebbe mai che il ricorrente abbia agganciato la cella telefonica di (omissis), luogo dove si sarebbe recato in quel pomeriggio per far salire la vittima in auto e poi ucciderla.

4.4. Un quarto motivo di ricorso deduce la manifesta illogicità della argomentata esclusione di altre ipotesi alternative che ricostruiscano l'omicidio di (omissis). Si sarebbe sottovalutato il ruolo delle due "amiche" della vittima, valorizzando le loro intercettazioni telefoniche dal contenuto "scagionante" per sé stesse, non seguendo la traccia del racket della prostituzione cui (omissis) è provato volesse proprio in quel periodo sottrarsi, andando a vivere con l'imputato.

4.5. Con una quinta censura si attacca la mancanza di una motivazione rafforzata rispetto alla ricostruzione assolutoria pronunciata dal primo giudice.

4.6. La sesta ragione di ricorso lamenta vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica quanto alla condanna dell'imputato anche per il reato di occultamento di cadavere.

4.7. Il settimo e l'ottavo argomento difensivo eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili che determinarono il delitto.

La premeditazione è stata desunta dal contenuto dei racconti dell'imputato, in particolare da quello chiamato (omissis) e da quello intitolato (omissis) (omissis), ma il movente della gelosia si presenta contraddittoriamente ricostruito dal provvedimento impugnato, che lo ricollega al giorno prima del delitto, sulla base del narrato del ricorrente, il quale scrive di aver visto la vittima in compagnia del rivale (omissis) e cova definitivamente i propositi omicidiari; tuttavia, si dimentica che lo stesso (omissis) ha dichiarato in dibattimento di aver visto un'ultima volta (omissis) il (omissis) e non il (omissis).

4.8. La nona censura del ricorrente attinge infine alla dosimetria della pena ed alla sua motivazione, ritenuta incongrua ed illogica, soprattutto tenuto conto che il calcolo è stato svolto partendo da una pena base individuata nel massimo edittale e su questo operando un consistente aumento per la continuazione con il reato di occultamento di cadavere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell'imputato è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Giova premettere che l'analisi dei motivi sarà sviluppata, per quanto riguarda le prime cinque ragioni di ricorso, congiuntamente, stante la loro reciproca connessione.

Il ricorrente, infatti, evidenzia vizi del giudizio rescissorio (secondo motivo), carenze motivazionali e dell'osservanza del canone giurisprudenziale costituito dall'obbligo di motivazione rafforzata gravante sul giudice d'appello che riformi la prima pronuncia (quinto motivo), mediante l'eccezione di inattendibilità dei testi d'accusa (primo motivo) e l'individuazione di difetti motivazionali più o meno specifici (indicati nella terza e quarta censura difensiva), partendo dalla violazione del vincolo del rinvio e dalla doglianza relativa al fatto che il provvedimento impugnato abbia sostanzialmente solo reiterato la motivazione di quello annullato, pur ammettendo che la Corte d'Appello abbia risposto conformemente alla richiesta di rinnovazione istruttoria oggetto del vincolo ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo di censura deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai contrapposti giudizi di attendibilità/inattendibilità riservati alle testimonianze dell'accusa rispetto a quelle della difesa.

L'eccezione, tuttavia, è stata formulata in modo inammissibile perché genericamente costruita senza fare riferimento agli specifici passaggi narrativi che sarebbero risultati inattendibili per ciascuna, singola dichiarazione, né sono state indicate le loro contraddittorietà rilevanti.

Gli indicatori di inattendibilità che la difesa evidenzia per le dichiarazioni, in particolare, di (omissis) e di (omissis) e (omissis) costituiscono, piuttosto, "spie" della surrettizia richiesta rivolta al Collegio di accreditare una diversa lettura delle risultanze probatorie anche derivanti dalle loro testimonianze, senza individuare aspetti di contraddittorietà intrinseca del loro narrato ovvero elementi di non credibilità che sfocino in evidenti illogicità della motivazione.

E' evidente, peraltro, come la smentita dei testimoni d'accusa in punto di attendibilità proposta dalla difesa si fondi, da un lato, sulla assiomatica adesione ad una ricostruzione più favorevole al reo della vicenda delittuosa, che ipotizza l'esistenza del racket della prostituzione dietro l'omicidio della vittima, racket cui aderirebbero le due testimoni, ospiti di costei; dall'altro, sulla deliberata sottovalutazione del forte dato indiziario costituito dalle intercettazioni di costoro, dalle quali emerge, invece, non soltanto l'assenza di alcun elemento da cui desumere che fossero parte di una qualsiasi organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione, ma anche come le stesse, inconsapevoli di quanto accaduto ad (omissis), non riuscissero a spiegarsi la scomparsa della vittima, mentre, successivamente alle perquisizioni ed alle sommarie informazioni alle quali sono state sottoposte dai Carabinieri operanti, fossero realmente sconvolte dalla notizia del suo assassinio.

La Corte di merito, nel giudizio rescissorio, ha ben argomentato, di contro, anche sulla inattendibilità delle testimonianze dei testi in difesa dell'imputato, oggetto di rinnovazione istruttoria; si tratta delle testimonianze del meccanico di famiglia e dei familiari del ricorrente, i quali affermano che l'auto utilizzata per il delitto, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata in realtà ferma in officina per riparazioni.

I giudici d'appello evidenziano al riguardo come tale circostanza sia stata formulata solo molto dopo l'inizio delle indagini, ed anzi solo nel dibattimento di primo grado, quando era oramai pacifica la decisività del particolare, mettendo in risalto, d'altra parte, l'inverosimiglianza delle ricostruzioni alternative che la difesa ha tentato di addurre per spiegare le tracce di sangue trovate nell'auto utilizzata per il delitto ed in particolare il fatto che esse abbiano origine mestruale e siano precedenti all'omicidio, così come, invece, apoditticamente affermato nella sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di qualsiasi elemento indiziario concreto in tal senso.

La logicità delle conclusioni della Corte torinese è avvalorata dall'aver disposto i giudici la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei confronti dei testi predetti per il reato di falsa testimonianza.

2.2. Quanto al secondo motivo, appare evidente constatare come nessuna violazione di legge si sia verificata nel giudizio rescissorio, in cui il giudice del rinvio ha correttamente adeguato il proprio operato processuale alle aspettative ed alle indicazioni formulate con la pronuncia di annullamento della Prima Sezione Penale, dando luogo ad una effettiva rinnovazione della prova testimoniale coerentemente agli insegnamenti dettati dalla giurisprudenza di legittimità sugli obblighi del giudice d'appello che voglia procedere ad un *overturning di condanna* (cfr. le sentenze Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/5/2017, Patalano, Rv. 269785; nonché Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431).

Né, d'altra parte, il ricorrente mette in dubbio che la rinnovazione sia stata svolta e condotta secondo i canoni previsti dal codice di rito e dalla giurisprudenza di legittimità (si è evitato di risentire soltanto una teste, già irreperibile, e lo stesso imputato, che ha scelto di evitare di sottoporsi a nuovo esame).

Con riferimento alla obiezione di aver il provvedimento impugnato sostanzialmente "doppiato" la sentenza d'appello già annullata dalla Cassazione, deve evidenziarsene l'infondatezza.

L'eccezione si ricollega, peraltro, al quinto motivo di ricorso, con cui la difesa argomenta la non rispondenza della sentenza impugnata ai canoni motivazionali "rafforzati" imposti comunque dalla giurisprudenza di legittimità, a prescindere dalla rinnovazione o meno dell'istruttoria dibattimentale, in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria.

Ebbene, entrambe le eccezioni difensive sono infondate.

Si rammenta che da tempo le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici hanno indicato i canoni strutturali del percorso argomentativo che il giudice di secondo grado deve adottare in caso di pronuncia che intenda ribaltare la decisione del primo giudice, ciò sia, anzitutto, nell'ipotesi di riforma dell'esito assolutorio, sia nel caso inverso in cui l'*overturning* attenga ad una pronuncia di condanna che si tramuti in una assoluzione nel giudizio di impugnazione.

In entrambe le ipotesi, il giudice ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Tali principi sono stati fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679 e riaffermati dalla giurisprudenza successiva (tra le tante, Sez. 5, n. 8361 del 17/1/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 6, n. 10130 del 20/1/2015, Marsili, Rv. 262907), utilizzando sovente il sintagma "motivazione rafforzata" per descrivere quel dovere motivazionale ampio e ricco di contenuti

“antagonisti” che incombe sul giudice il quale ribalti la pronuncia (assolutoria o di condanna) di primo grado (cfr. Sez. 5, n. 6880 del 26/10/2016, D.L., Rv. 269523; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 46455 del 17/2/2017, M., Rv. 271110, nonché, da ultimo, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 cit., in tema di *overturning assolutorio* ed obbligo di motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata).

2.3. Nel caso di specie, la sentenza d’appello si è adeguata a detti canoni motivazionali amplificati, che si nutrono del confronto con la sentenza riformata e tendono al superamento del primo impianto motivazionale attraverso la messa in evidenza degli elementi di fatto e logici sui quali si fonda il diverso ed alternativo percorso motivazionale che sorregge l’opposto esito decisorio.

Invero, ricostruendo gli snodi motivazionali logici e coerenti utilizzati nel giudizio rescissorio, deve evidenziarsi come dapprima i giudici d’appello abbiano proposto una analisi critica della sentenza di primo grado, ritenuta motivata in modo apodittico e presuntivo, fondata su riferimenti del tutto avulsi dal contesto probatorio di efficacia rilevante ai fini della prova del reato ed espressione più di un intimo convincimento del giudice che di un reale approfondimento probatorio (si pensi alla valorizzazione del “carattere mite” dell’imputato –descritto da alcuni testimoni– che sarebbe, secondo il primo giudice, dissonante con la commissione di un omicidio tanto efferato ed alla irragionevole preferenza accordata alla versione dei fatti offerta dall’imputato piuttosto che alle altre, numerosissime emergenze indiziarie).

Quindi, si è esaminata analiticamente la piattaforma probatoria sulla base della quale è stato ritenuto, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato sia l’autore del crimine, coerentemente alla giurisprudenza consolidata in materia di prova indiziarie, secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare ciascun indizio per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa “risolversi” nel contesto di una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 2, n. 42482 del 19/9/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Si sono, così, messi in evidenza, in sequenza logica priva di iati o incongruenze argomentative, i molti e significativi indizi che hanno condotto la Corte d'Appello a ribaltare la pronuncia assolutoria ed a determinarsi per la condanna del ricorrente, unendo a tale *pars costruens* della prova una *pars destruens* della sentenza assolutoria dei primi giudici, frutto di un continuo confronto "a confutazione" della motivazione non condivisa.

Si sono, così, evidenziati i seguenti elementi dotati di indubbia carica indiziaria:

- a) le testimonianze delle due donne che avevano avuto rapporti di maggior frequentazione con la vittima, (omissis) e (omissis), le quali hanno fornito dettagli della relazione sentimentale tra l'imputato e costei, riferendo anche di un regalo molto significativo del ricorrente ad (omissis): un braccialetto di corallo da quest'ultima indossato sempre e poi ritrovato a casa dell'imputato dopo l'omicidio;
- b) i tabulati telefonici delle utenze dell'imputato e della vittima, che davano conto delle innumerevoli telefonate registrate tra i due nei mesi precedenti l'omicidio e dell'essersi interrotti tali contatti proprio nel giorno presumibilmente dell'omicidio, quello dal quale anche le due testimoni già citate hanno riferito di collocare la scomparsa della loro coinquilina;
- c) il contenuto delle telefonate intercettate ancora una volta tra (omissis) e (omissis) (omissis), che confermano la convinzione della Corte di merito di ritenerle estranee ad attività di sfruttamento della prostituzione della vittima e solo sue "ospiti" dietro compenso;
- d) la testimonianza dell'uomo che negli ultimi mesi era stato più vicino alla vittima, tanto da farlo identificare come suo "fidanzato" - (omissis) -, testimonianza valutata attendibile e veritiera per una serie di circostanze di fatto (provenienti anche dallo stesso esame dell'imputato reso in primo grado), a differenza di quanto ritenuto dalla decisione assolutoria, che aveva indicato in costui, con affermazione del tutto priva di concreti riferimenti, uno sfruttatore della prostituzione della (omissis);
- e) le tracce ematiche rinvenute sull'autovettura dell'imputato ed attribuite alla vittima dagli accertamenti tecnici svolti, nonché il tracciato delle celle telefoniche agganciate dai telefoni cellulari in uso alla vittima ed al ricorrente il giorno in cui è stato collocato temporalmente l'omicidio, attraverso il quale si è "seguito" lo sviluppo dell'azione sino all'epilogo tragico avvenuto in prossimità dell'alveo fluviale del (omissis), luogo ove verosimilmente l'omicida si è disfatto del cadavere, poi ritrovato più oltre nel corso del fiume (nei pressi della diga (omissis));
- d) gli scritti-romanzi provenienti dallo stesso imputato, dettagliatamente analizzati dal giudice di secondo grado nel giudizio rescissorio e valutati ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen.

Questi ultimi, in particolare, offrono uno spaccato inequivoco – a giudizio della Corte torinese – sulla personalità di (omissis);, ossessionato dall'interesse morboso per le donne nigeriane, in particolare per le prostitute di tale nazionalità (ne ha sposato una, ne ha frequentato per anni altre e, da ultimo, (omissis), senza dubbio protagonista suo malgrado di alcuni di questi scritti).

La sovrapposizione dei testi degli scritti romanziati provenienti dall'imputato, intitolati (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), ha consentito alla Corte d'Appello di leggere e comprendere l'immaginario -e la vita, al tempo stesso- del ricorrente protagonista, anche per tale ragione individuato come l'autore dell'omicidio, traendone con chiarezza e coerenza la conclusione di trovarsi dinanzi alla personalità di un soggetto ossessionato dalla ricerca di contatti con donne (omissis) dedite alla prostituzione.

Dagli scritti, che narrano dell'omicidio di una donna nigeriana in circostanze analoghe a quelle realmente verificatesi, è stato possibile anche desumere specificamente i dettagli dell'efferato delitto della vittima, attraverso la descrizione di particolari che potevano essere conosciuti solo dall'autore del crimine e che poi si sono effettivamente rivelati corrispondenti a quelli dell'omicidio purtroppo reale ai danni di (omissis).

Infatti, la datazione di alcune versioni di tali pseudo-romanzi in epoca anche precedente al ritrovamento del cadavere – certa per i risultati di consulenze tecniche affidabili di esperti informatici che hanno analizzato i *file* di scrittura – nonché la registrazione di modifiche al testo successive alla data presumibile dell'omicidio rende la Corte di merito sicura di una tale deduzione, non essendo noti o pubblici in alcun modo né l'omicidio né i suoi dettagli, oltre che provare la premeditazione del gesto.

E' stato possibile desumere dal testo dei romanzi dell'imputato anche il movente ultimo del delitto: l'odio per una donna che, a suo giudizio, lo aveva prima usato e poi gli aveva preferito l'amore di un suo connazionale, con cui egli aveva scoperto che la vittima aveva intrapreso una relazione sentimentale.

La frustrazione provata dall'autore dei "romanzi" veniva descritta come ostacolo anche a nutrire alcun sentimento di rimorso per il crimine commesso dal protagonista delle storie.

La Corte d'Appello ha opportunamente, altresì, valorizzato la circostanza che uno degli pseudo-romanzi scritti dal ricorrente era intitolato, nella copia cartacea sequestrata a casa di (omissis), "*Ad (omissis), la vera custode dei miei segreti*", titolo poi modificato negli scritti successivi (tutti costituenti comunque una rielaborazione, si può dire, di un unico testo): il riferimento nominativo è stato ritenuto inequivocabilmente descrittivo di come la protagonista dei romanzi dell'imputato fosse proprio la vittima.

Sintomatico, poi, è stato ritenuto il fatto che uno dei romanzi faccia perno narrativo sull'importanza del braccialetto di corallo, effettivamente regalato alla vittima dal ricorrente (sul punto la Corte ha chiarito che vi è la testimonianza precisa di (omissis)

(omissis)) e indossato sempre da costei, ritrovato dopo l'omicidio proprio a casa di (omissis) .

E' proprio questo il racconto in cui si descrivono, prima che le notizie ufficiali venissero diffuse, i particolari dell'omicidio di (omissis), del tutto corrispondenti alla realtà (la morte per accoltellamento e l'occultamento del cadavere nel fiume, in particolare).

Così come altrettanto significativi sono i racconti " (omissis) " e " (omissis) (omissis)", tutti analiticamente esaminati dalla Corte d'Appello, che ha sottolineato la perfetta coincidenza dei dati identificativi della protagonista con quelli della vittima: età, nazionalità, nome, vicende di vita, compreso il rapporto sentimentale con il protagonista, poi assassino; nonché il particolare di grande rilievo indiziario delle tracce di sangue della vittima presenti sui sedili dell'auto del protagonista e che egli aveva tentato di pulire (la trama è perfettamente corrispondente alla realtà accertata).

La Corte torinese conclude la sua analisi della "quota" probatoria costituita dai romanzi scritti dall'imputato, ritenendo che anche dall'esame da questi reso in primo grado (dal testo del suo narrato verbalizzato) si evince una quasi totale sovrapposibilità delle vicende accadute (e delle percezioni di esse nella mente del ricorrente) con quelle vissute dal protagonista dei suoi "romanzi": egli ha utilizzato nell'esame dibattimentale, per descrivere i giorni precedenti all'omicidio ed il suo rapporto con (omissis), espressioni del tutto analoghe a quelle utilizzate nei racconti, anche per questo innegabilmente a lui ricondotti e valutati dalla Corte d'Appello assai rilevanti dal punto di vista indiziario.

La sentenza impugnata, in sintesi, ha "destrutturato" completamente, mediante convincenti argomenti logici, la credibilità della ricostruzione alternativa dei suoi comportamenti fornita dall'imputato: egli ha falsamente cercato di delineare per sé la figura di "eroe" dedito a combattere il racket della prostituzione nigeriana, inventando episodi immaginari di persecuzioni ai suoi danni ed accampando falsi alibi, dei quali non ha saputo poi offrire elementi concreti a riscontro (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata).

Anche dinanzi all'evidenza del ritrovamento di tracce di sangue della vittima all'interno della sua autovettura, il ricorrente ha tentato di fornire una spiegazione tanto banale quanto inidonea a smentire il grave quadro indiziario nei suoi confronti: esse sarebbero conseguenza di una aggressione subita per ragioni legate al suo impegno contro la prostituzione mentre era insieme alla vittima, in seguito alla quale entrambi avevano riportato ferite (ma non vi è alcuna prova che (omissis) si sia ferita in tale circostanza, né della circostanza stessa).

Ed invece, è indubbio che le tracce ematiche della vittima, ritrovate sul sedile posteriore dell'autovettura dell'imputato, costituiscano un elemento di grande forza probatoria nella ricostruzione del quadro di responsabilità dell'imputato svolta dalla

Corte d'Assise d'Appello di Torino: la versione difensiva proposta dal ricorrente è inverosimile e non illogicamente è stata ritenuta non credibile e di comodo.

2.4. Quanto agli elementi di prova costituiti da dati tecnici e accertamenti scientifici, la Corte torinese ha ripercorso in modo molto dettagliato il tracciato delle celle telefoniche agganciate dall'utenza in uso all'imputato e da quella in uso alla vittima, su cui il primo era solito contattarla, nel giorno (omissis), data dalla quale si interrompono per sempre le conversazioni telefoniche di (omissis) e che verosimilmente è stata individuata come giorno del delitto, secondo una ricostruzione plausibile e ben costruita contenuta a pag. 58 e ss..

Ebbene, emerge che l'utenza di (omissis) abbia agganciato, a partire dalle 16 sino alle 19 circa, celle telefoniche che disegnano un tracciato che dal comune di (omissis), (dove egli abitava) arriva a (omissis), sino ad incrociare la cella di via (omissis) (omissis), nelle vicinanze dell'alveo fluviale del (omissis).

Il percorso è stato testato anche dalla polizia giudiziaria ed è risultato compatibile con tempi e luoghi dell'omicidio e la Corte di merito non ha mancato di sottolineare anche l'importanza di tale dato sperimentato; d'altra parte, l'imputato non aveva esitato a negare, nel corso del suo esame dibattimentale in primo grado, la circostanza, indiscutibile e provata documentalmente dai tabulati, che egli nel giorno dell'omicidio avesse contattato la vittima fino alle ore 16.08 (la Corte d'Assise d'Appello spiega bene come la tesi difensiva fosse stata modellata su di un errore del teste di polizia giudiziaria, poi emendato in appello, e determinante, poiché smontava l'intero impianto difensivo basato sull'allontanamento dell'imputato dalla vittima già dal giorno dell'omicidio per volere di lei).

E' proprio a tal proposito che la Corte di merito ha ritenuto inattendibili le testimonianze - oggetto di rinnovazione - dei testi ascoltati in difesa dell'imputato: il meccanico di famiglia ed i suoi stessi familiari che affermano che l'auto utilizzata per il delitto, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata in realtà ferma in officina per riparazioni (cfr. par. 2.1.).

Dal (omissis), peraltro, il ricorrente si disfaceva dell'utenza telefonica con cui era solito tenere i contatti con la vittima, non tentava più di contattarla e non si recava più dove la ragazza si prostituiva e dove abitava: tutti elementi che i giudici d'appello hanno condivisibilmente ritenuto rilevanti sotto il profilo indiziario sia per individuare con certezza il giorno presumibile del delitto, sia per ricollegare al comportamento del ricorrente la consapevolezza della morte di (omissis), che solo chi l'aveva uccisa poteva in quel momento avere.

2.5. Dinanzi a tale impianto motivazionale - logico, ben argomentato, molto preciso nella ricostruzione sia degli elementi indiziari raccolti che nella esclusione della credibilità delle ragioni difensive alternative - le obiezioni del ricorrente non trovano spazio né ingresso: il provvedimento impugnato resiste alle eccezioni "strutturali"

contenute nel secondo e nel quinto motivo di ricorso, come anche a quelle proposte nel terzo e quarto motivo, in verità queste ultime svolte in fatto oltre che manifestamente infondate e pertanto inammissibili sotto entrambi i profili.

E difatti, è noto che la Corte di cassazione esprime il suo sindacato esclusivamente in relazione a vizi di violazione di legge ovvero di manifesta illogicità delle argomentazioni poste a fondamento della decisione adottata, senza poter rivalutare aspetti di fatto della vicenda e la stessa, complessiva piattaforma probatoria riproponendo un diverso giudizio di merito (*ex multis* Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965).

Ed invece, il ricorrente (nel terzo motivo) chiede al Collegio di rivalutare l'efficacia probatoria degli scritti romanzati dei quali è autore, ritenendoli irrilevanti al fine della affermazione di responsabilità, poiché dimostrerebbero solo l'interesse, quand'anche eccessivo, per scenari di prostituzione e per le donne nigeriane in genere, senza tuttavia che tali fantasie narrative da aspirante scrittore possano assurgere al ruolo di conferma della gravità indiziaria nei suoi confronti.

L'affermazione è apodittica e non tiene conto delle risultanze probatorie né delle ragioni argomentative proposte dal giudice d'appello, che ha messo in risalto la inequivocabile corrispondenza del contenuto dei racconti scritti dal ricorrente con la drammatica realtà dell'omicidio di (omissis), nei particolari già sopra ripercorsi, sottolineando il valore determinante della circostanza che alcuni precisi dettagli dell'omicidio, non resi noti dagli inquirenti, coincidessero con quelli ivi descritti, sì da apparire impossibile non conferire valore indiziante a tale coincidenza.

Si rammenta, in proposito, la valenza autonoma *contra se* di documenti e scritti dei quali sia autore l'imputato ovvero che siano da questi sottoscritti o a lui riconducibili, ai quali si applica la regola valutativa dettata dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 8644 del 11/1/2019, Cannizzo, Rv. 276322; Sez. 6, n. 36874 del 13/6/2017, Romeo, Rv. 270813; Sez. 5, n. 8328 del 13/7/2015, dep. 2016, Martinez, Rv. 266147; Sez. 3, n. 46767 del 23/11/2011, D.M.F., Rv. 251633; Sez. 4, n. 9174 del 8/11/2011, dep. 2012, Mele, Rv. 252452).

Ora, pur nell'evidente peculiarità della fattispecie, rientrano in tale categoria di elementi di prova anche gli scritti provenienti dall'imputato costituiti da racconti apparentemente di fantasia, nei quali viene descritta, tuttavia, la futura azione delittuosa, anticipandone sostanzialmente l'ideazione e la realizzazione in forma narrativa, svelandone dettagliatamente il movente e descrivendo i dettagli dell'omicidio, nelle modalità attuative e con particolari la cui conoscenza anticipata

potrebbe essere frutto soltanto o di straordinarie coincidenze ovvero del fatto che l'autore dello scritto sia anche l'autore dell'omicidio.

Quest'ultima è stata la conseguenza logica che ha tratto la Corte d'Appello nel provvedimento impugnato, correttamente valutando, tuttavia, gli elementi di prova costituiti da tali racconti per non essere decisivi di per sé, quasi avessero valore confessorio autonomo *tout court*, bensì considerandoli unitamente agli ulteriori indizi di reità, numerosi, sussistenti a carico del ricorrente e inscrivendoli nel contesto di accadimento complessivo della vicenda, delineato sulla base di evidenze concrete desunte dalle intercettazioni, dai tabulati telefonici, dalle indagini tecniche sulle tracce ematiche e dagli accertamenti di polizia giudiziaria, oltre che dalle testimonianze di coloro i quali erano a conoscenza del rapporto tra l'imputato e la vittima.

2.6. Anche il quarto motivo di ricorso, pur deducendo manifesta illogicità della motivazione, in realtà tende soltanto ad accreditare come maggiormente credibile la tesi difensiva piuttosto che quella d'accusa, senza addurre alcun elemento concreto, ma anzi leggendo in modo parziale e del tutto scollegato dalla realtà i risultati indiziari, avuto riguardo alle intercettazioni effettuate sulle utenze in uso a (omissis) e (omissis) .

Appare evidente, infatti, che la tesi difensiva volta a sostenere un coinvolgimento di queste ultime nel racket della prostituzione ed una matrice dell'omicidio ricollegata ad un tentativo di fuga da tali ambienti piuttosto che ai rapporti con il ricorrente, non trova conforto né nelle intercettazioni né in altri elementi indiziari.

Anzi, dalle conversazioni intercettate emerge chiaramente la circostanza, puntualmente messa in risalto dalla Corte d'Appello, che l'unico a non "preoccuparsi" della scomparsa della vittima fosse proprio -e significativamente- il ricorrente, che interrompe il rapporto telefonico con la vittima, sino al giorno dell'omicidio invece intensissimo, con migliaia di telefonate registrate dai tabulati tra i due, nei mesi precedenti.

Di contro, le due amiche della vittima e gli altri protagonisti della vicenda, dopo la scomparsa di (omissis), evidentemente inconsapevoli del suo destino, hanno avuto un atteggiamento e tra loro contatti telefonici (monitorati attraverso le intercettazioni) che dimostrano la preoccupazione per la sua sorte e l'attesa per ritrovarla.

2.7. Il sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di occultamento di cadavere.

L'eccezione difensiva è del tutto generica, priva di qualsiasi reale confronto con la motivazione e confinata in poche battute apodittiche sulla non automatica possibilità di desumere la responsabilità dell'imputato per l'occultamento del cadavere della vittima dal fatto che egli sia l'autore dell'omicidio, dimenticando che l'intera ricostruzione indiziaria del delitto ripercorre la vicenda dalla genesi e dal movente sino all'epilogo omicidiario, cui direttamente si connette il tentativo di evitare il ritrovamento del corpo della donna uccisa da parte dell'omicida, che lo abbandona nell'alveo del fiume (omissis).

Dalla genericità del motivo deriva la sua inammissibilità, che determina, altresì, il passaggio in giudicato della condanna relativa al reato di cui all'art. 412 cod. pen., senza possibilità di rilevare eventuali prescrizioni, alla luce dell'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).

2.8. Il settimo ed ottavo motivo di ricorso sono egualmente inammissibili, sia perché formulati in fatto sulla insussistenza delle aggravanti e volti a chiedere al Collegio una diversa lettura della piattaforma di prova riguardo al movente del delitto, sia perché manifestamente infondati.

Il ricorrente deduce l'inconfigurabilità a suo carico dell'aggravante della premeditazione, facendo leva sulla discrasia tra il narrato del teste (omissis) (omissis) e la ricostruzione della Corte d'Appello circa l'innescò della volontà omicidiaria dovuto ad un moto di gelosia dettato dall'aver visto la vittima accompagnarsi con il citato (omissis). Tale eccezione, oltre che inammissibile poiché implica una rivalutazione del percorso argomentativo del giudice di merito non viziato da travisamento né manifestamente illogico, non tiene conto dell'ampia e più complessa motivazione del giudice d'appello circa la sussistenza dell'aggravante, in cui si è messo in evidenza che già nel racconto " (omissis) " (scritto a (omissis) (omissis)) l'imputato avesse manifestato la sua volontà di uccidere (omissis) (omissis), poi esaltata nel giorno antecedente al delitto, quando ha rivisto la donna in compagnia del suo rivale in amore. La circostanza che il teste (omissis) collochi al (omissis) (omissis) la data dell'incontro con l'imputato, piuttosto che al (omissis) (omissis), giorno antecedente al delitto, indicato nel racconto predetto, non riveste evidentemente valore determinante (potendo essere compatibile con un ricordo impreciso del teste o potendo, invece, il romanzo scritto da (omissis) aver rimodulato la narrazione della tempistica dell'incontro) ed in tal modo l'ha considerata la Corte d'Appello, bilanciandola con la evidente certezza del movente premeditato derivante dalla predetta corrispondenza tra il narrato e la realtà (ricostruita anche attraverso le testimonianze di chi aveva piena contezza del rapporto tra il ricorrente e la vittima e delle sue attenzioni per lei).

Sussistono, pertanto, i caratteri di configurabilità dell'aggravante che si realizza in presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa

l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la premeditazione solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. 5, n. 34016 del 9/4/2013, F., Rv. 256528; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241575).

Anche la circostanza dei motivi abietti è stata in maniera logica ritenuta sussistente nell'ipotesi di specie, alla luce delle risultanze probatorie (le parole dello stesso imputato utilizzate negli scritti -dalle quali si desume il suo intento di vendicarsi della vittima, rea di averlo abbandonato, verosimilmente per iniziare un'altra relazione, e di avergli inflitto, in tal modo, una umiliazione- ed il contesto di accadimento dei fatti ricostruito dalla complessiva motivazione dei giudici d'appello attraverso le testimonianze degli altri protagonisti della vicenda, dalle quali è stata desunta la morbosità dell'approccio del ricorrente al sentimento nei confronti della vittima); l'eccezione difensiva, inoltre, si limita a sminuire unicamente e nuovamente la valenza dei contenuti degli scritti romanziati composti dal ricorrente.

Allo stesso modo appaiono sussistenti le condizioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere configurabile l'aggravante in esame.

Ed infatti, è stata contestata all'imputato quella forma di gelosia che si risolve nel considerare la persona con cui si è avuta o si ha una relazione come "propria appartenenza", sicchè nei suoi confronti, in caso di tradimento ovvero di separazione, si nutrono sentimenti di rivalsa o intenti punitivi che sfociano nella volontà di infliggerle un patimento (o addirittura la morte) per l'"insubordinazione" dimostrata e per l'offesa arrecata al malinteso senso d'orgoglio e di possesso dell'agente.

Tale modulazione del sentimento della gelosia, del tutto incompatibile con qualsiasi attuale concetto di libertà di autodeterminazione personale ed anche con il rispetto della dignità umana, è ascrivibile al movente aggravato dei motivi abietti che hanno determinato il delitto (Sez. 1, n. 9590 del 22/9/1997, Scarola, Rv. 208773; Sez. 1, n. 1489 del 29/11/2012, dep. 2013, Titta, Rv. 254269), poiché si rivela senz'altro anche spregevole e ignobile, indice di un grado di perversità tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (Sez. 5, n. 33250 del 2/2/2017, Barone, Rv. 271214; nel senso della sussistenza, in un caso come quello di specie, dei motivi futili, indicativi di una pericolosità e di un istinto criminale più spiccati, motivi comunque anch'essi contestati e ritenuti nei riguardi del ricorrente, cfr. Sez. 1, n. 18779 del 27/3/2013, Filocamo, Rv. 256015).

3. Infine, anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

Si rammenta in proposito che il giudizio sulla dosimetria della pena costituisce una valutazione riservata al giudice di merito, a meno che essa non si riveli manifestamente illogica o violativa di una disposizione di legge.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno ampiamente dato conto della propria volontà di riconoscere le peculiarità della personalità dell'imputato, attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate; altrettanto plausibilmente hanno, invece, ritenuto estremamente grave la condotta complessivamente posta in essere dal ricorrente, tenuto conto anche dell'occultamento del cadavere della vittima, finalizzato a ricavarci l'impunità dal delitto, nonché dei motivi che hanno determinato l'imputato a commettere l'omicidio.

Alla luce di una tale motivazione, i giudici hanno assolto all'onere argomentativo specifico che pure viene individuato nel caso in cui si intenda tenere la pena entro i confini del massimo edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/9/2019, Del Papa, Rv. 276288).

Corretta appare, infine, la misura dell'aumento sanzionatorio per il reato di occultamento di cadavere, collocato entro limiti di determinazione non elevati.


P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 2 luglio 2019.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Maria Vessichelli

